

RIFORMA CARTABIA DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA (D.LGS. 149/2022)

SENZA PRETESA ALCUNA DI ESAUSTIVITÀ.

Si dà conto delle principali innovazioni apportate.

Il d.lgs. 149/2022, cd. riforma Cartabia, ha apportato alcune novità al d.l. 132/2014, conv. con modd. in l. 162/2014, d'ora in poi il Decreto.

La **convenzione di negoziazione** può precisare, nei limiti previsti dal Decreto: a) la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia; b) la possibilità di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste; c) la possibilità di svolgere la negoziazione con modalità telematiche; d) la possibilità di svolgere gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza.

Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita è conclusa mediante utilizzo del **modello** elaborato dal Consiglio nazionale forense in conformità alle disposizioni del Decreto.

Viene disciplinata la **negoziazione assistita in modalità telematica**. In tale fattispecie, ciascun atto del procedimento, compreso l'accordo conclusivo, è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005, cd. CAD), ed è trasmesso a mezzo PEC, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto, i cui sistemi assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere di partecipare da remoto o in presenza. Quando l'accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale.

Si introduce la negoziazione assistita in talune **materie del diritto del lavoro**. Per le controversie ex art. 409 c.p.c., fermo restando le disposizioni sulla conciliazione e sull'arbitrato disciplinate dalla contrattazione collettiva (art. 412-ter c.p.c.), le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. All'accordo raggiunto all'esito della procedura di negoziazione assistita si applica l'art. 2113, co. 4 c.c. (esenzione dall'invalidità di rinunce e transazioni).

Si introduce nel Decreto l'art. 4-bis, rubricato **Acquisizione di dichiarazioni**:

- Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato può invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati, in presenza degli avvocati che assistono le altre parti.

- L'informatore, previa identificazione, è invitato a dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e professionale con alcuna delle parti o se ha un interesse nella causa, ed è altresì preliminarmente avvisato: a) della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali rende le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione; b) della facoltà di non rendere dichiarazioni; c) della facoltà di astenersi ai sensi dell'art. 249 c.p.c.; d) delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni; e) del dovere di mantenere riservate le domande che gli sono rivolte e le risposte date; f) delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni.

- Non può rendere dichiarazioni chi non ha compiuto i 14 anni e chi si trova nella condizione prevista dall'art. 246 c.p.c.

- Le domande rivolte all'informatore e le dichiarazioni da lui rese sono verbalizzate in un documento, redatto dagli avvocati, che contiene l'indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni, le generalità dell'informatore e degli avvocati e l'attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui

supra. Il documento, previa integrale lettura, è sottoscritto dall'informatore e dagli avvocati. All'informatore e a ciascuna delle parti ne è consegnato un originale. Il documento fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza. Può essere prodotto nel giudizio tra le parti della convenzione di negoziazione assistita ed è valutato dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

- Il giudice può sempre disporre che l'informatore sia escusso come testimone.
- Quando l'informatore non si presenta o si rifiuta di rendere dichiarazioni, e la negoziazione si è conclusa senza accordo, la parte che ritiene necessaria la sua deposizione può chiedere che ne sia ordinata l'audizione davanti al giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 693, 694, 695, 697, 698 e 699 c.p.c. inerenti i procedimenti di istruzione preventiva.
- All'art. 371-ter c.p. (*False dichiarazioni al difensore*) viene incriminata l'ipotesi di false dichiarazioni rese in sede di negoziazione ai sensi dell'art. 4-bis del Decreto.
- Non può essere svolta con modalità telematiche né con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all'art. 4-bis del Decreto.

Si introduce nel Decreto l'art. 4-ter, rubricato **Dichiarazioni confessorie**:

- Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato può invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti, specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste. La dichiarazione è resa e sottoscritta dalla parte e dall'avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell'autografia.
- Il documento contenente la dichiarazione fa piena prova di quanto l'avvocato attesta essere avvenuto in sua presenza e può essere prodotto nel giudizio iniziato, dalle parti della convenzione di negoziazione assistita. Tale documento ha l'efficacia ed è soggetto ai limiti previsti dall'art. 2735 c.c. (*Confessione stragiudiziale*).
- Il rifiuto ingiustificato di rendere dichiarazioni sui fatti di cui *supra* è valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96, co. 1, 2 e 3 c.p.c.

L'accordo che compone la controversia contiene l'indicazione del relativo **valore**.

Nei casi di **separazione e divorzio** mediante negoziazione assistita, l'accordo è trasmesso con modalità telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione. Il procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti. Gli eventuali patti di trasferimento immobiliari contenuti nell'accordo hanno effetti obbligatori. Le parti possono stabilire, nell'accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di equità è effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'art. 5, co. 8 l.div. L'accordo, munito di nulla osta o di autorizzazione, è trasmesso senza indugio a mezzo PEC, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell'ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo è disciplinata dall'art. 43 del CAD.

Vengono introdotti nel Decreto gli artt. 11 *bis-duodecies*, che disciplinano il patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita.

Malo (VI), 10 novembre 2022

Avv. Alberto Antico – per www.italiaius.it